



Camera di Commercio
Lecce

GUIDA ALLA ETICHETTATURA DEGLI OCCHIALI DA SOLE



INDICE

1. Introduzione;
2. L'obbligo di etichettatura secondo il Codice del Consumo;
3. I D.P.I.: nuova normativa settoriale e periodo transitorio;
4. L'etichettatura degli occhiali da sole;
5. Per i consumatori: cosa osservare al momento dell'acquisto;
6. Sanzioni.

1- INTRODUZIONE

La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito delle azioni volte alla sensibilizzazione delle imprese sul tema della etichettatura dei prodotti destinati alla vendita, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura degli occhiali da sole, con la finalità di:

- fornire un servizio di informazione alle imprese operanti nel settore e che commercializzano detti prodotti, al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative nell'ambito di eventuali azioni di controllo espletate dalle autorità ispettive (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc..), volte a verificare la conformità della etichettatura alla normativa vigente, posta a tutela del consumatore;
- informare l'acquirente/consumatore finale sulla corretta etichettatura di cui gli occhiali da sole debbono essere dotati affinché egli possa effettuare degli acquisti "sicuri".



2- L'OBLIGO DI ETICHETTATURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO

L'art. 6 del Codice del Consumo stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali da riportare sui prodotti destinati al consumatore, messi in vendita sul territorio nazionale, per fornire tutte le informazioni utili affinché egli possa valutare e scegliere i suoi acquisti in maniera consapevole.

In linea generale, l'art. 6 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) prevede che debbano essere apposte, *in lingua italiana e in modo chiaramente visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, almeno le indicazioni relative:*

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine del prodotto, quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Gli obblighi previsti dall'art. 6 del Codice del Consumo scattano nel momento in cui il prodotto **viene posto in vendita al consumatore** e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.

L'assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni ne preclude la vendita; a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

E' bene precisare che l'ambito di applicazione dell'art. 6 è generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.

3– I D.P.I.: NUOVA NORMATIVA SETTORIALE E PERIODO TRANSITORIO

Dal 21 aprile 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2016, il quale ha abrogato la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, a suo tempo recepita dal D.Lgs. 4/12/1992, n. 475.

Di conseguenza, al fine di adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni del nuovo Regolamento UE 2016/425, il Decreto Legislativo n. 475/1992 è stato recentemente modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, in vigore dal 12/03/2019.

I DPI conformi alla precedente direttiva 89/686/CEE giacenti in magazzino, e quindi acquistati dal fabbricante prima dello scorso 21 aprile 2019, possono essere ancora venduti dal distributore (grossista – venditore al consumatore finale) **fino al 21 aprile 2023** (art. 47 Reg UE 2016/245).

Dal 21 aprile 2019, per quanto riguarda i prodotti “nuovi”, dovranno essere commercializzati con le nuove regole previste dalla nuova normativa di cui al Reg. UE 2016/245, ovvero all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, il fabbricante dovrà garantire che i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dal nuovo Regolamento.

Vengono definiti D.P.I. (art. 3, c. 1, Reg. UE 2016/45) “i dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza”, essi vengono classificati in base alla categoria di rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori:

- DPI di prima categoria (es. occhiali da sole): di semplice progettazione e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici **di lieve entità**; si presuppone che la persona che usi tale categoria di DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi;
- DPI di seconda categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie;
- DPI di terza categoria: di progettazione complessa e destinati a salvaguardare **da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente**; si presuppone che la persona che usa questi DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. UE 2016/45 (art. 2, comma 2°):

- i dispositivi progettati e fabbricati per le forze armate o di polizia (es. scudi);
- i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione;
- i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (es. stivali), calore (es. guanti), acqua - umidità (es. guanti per rigovernare);
- i dispositivi destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili;
- caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.

4- L'ETICHETTATURA DEGLI OCCHIALI DA SOLE

Il Regolamento UE n. 2016/425 prevede che potranno essere immessi in commercio in tutta la Comunità Europea solo i “Dispositivi di protezione individuali” in conformità allo stesso, che ha valore di legge.

Si considerano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i DPI muniti della marcatura CE, per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, fornisca la documentazione tecnica da allegare alla dichiarazione di conformità (art. 8, Reg. UE 2016/425), redatta nella lingua dello Stato membro ove saranno commercializzati, a seguito di una specifica procedura di valutazione della conformità.

In pratica, qualora la conformità sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, **il fabbricante redigerà la relativa Dichiarazione di Conformità UE apponendo la marcatura CE; egli dovrà allegare altresì le istruzioni d'uso e la nota informativa.**

Ciò premesso, **gli occhiali da sole, ad azione non correttiva**, devono altresì:

- recare sull'occhiale o sul suo imballaggio il nome e l'indirizzo del fabbricante e i dati identificativi del prodotto;
- essere accompagnati da una nota informativa in lingua italiana, redatta in modo preciso e comprensibile, che indichi fra l'altro: nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione Europea; istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione; eventuali accessori utilizzabili e caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; classi di protezione adeguate ai diversi tipi di rischio e corrispondenti limiti di utilizzazione (cioè la categoria del filtro solare da 0 a 4 e il tipo di filtro solare degradante o fotocromatico o polarizzante); classe ottica, in base alla qualità

della lente; il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto; eventuale riferimento alle direttive comunitarie applicabili.

Occorre altresì fornire alcune avvertenze speciali: per esempio "non adatto all'uso in strada e alla guida" (o relativo pittogramma) se il DPI ha filtro di categoria 4.

Inoltre gli occhiali da sole, dovendo rispettare i requisiti di sicurezza di carattere generale applicabili a tutti i DPI, già in fase di progettazione devono rispettare i principi di ergonomia, innocuità, appropriatezza dei materiali (es. assenza di spigoli o sporgenze suscettibili di provocare irritazioni o persino ferite); devono inoltre rispettare la morfologia dell'utilizzatore (tenendo conto anche delle posizioni da assumere), essere solidi ma leggeri, essere resistenti nelle condizioni e nei tempi d'impiego prevedibili.

Come requisito supplementare di sicurezza prescritto per i DPI degli occhi, gli occhiali da sole devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore.

I rivenditori devono fornire alla clientela occhiali da sole dotati di marcatura CE e muniti della propria nota informativa.



5- PER I CONSUMATORI: COSA OSSERVARE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

Al momento dell'acquisto, devono essere presenti per legge sugli occhiali diciture che si riferiscono anche al livello di protezione assicurata dalle lenti e che è bene conoscere.

- La dicitura **CE**, come prima cosa, indica che le lenti corrispondono agli standard delle normative europee, garantendo quindi in particolare la protezione da raggi UVA e UVB. Tuttavia si riferisce ad uno standard minimo, e non è quindi una garanzia di qualità del prodotto.
- La **categoria di filtro solare**, divisa in 5 classi, con numeri che vanno da 0 a 4 e assicurano un grado di protezione crescente; le **categorie 2 e 3** comprendono una maggior parte delle lenti con un buon potere di protezione, sufficiente e non eccessivo. Va posta attenzione al fatto che questa indicazione non dice nulla sulla protezione dai raggi UVA e UVB, ma solo sulla luminosità;
- L'**assorbimento UV** indica la percentuale di raggi UV che vengono filtrati e quindi bloccati dalla lente. Questa informazione è molto importante, meglio preferire lenti con protezione 95% dagli UvA e 60% dagli UvB;
- La **classe ottica**, che può avere valore 1 o 2 e dove 1 rappresenta quella migliore;

†

Categoria	Tipologia di lente	Percentuale di luce trasmessa	Utilizzo
0	Lenti minimamente oscurate. Lenti fotocromatiche allo stato più chiaro.	80-100%	Luoghi chiusi, cielo coperto
1	Lenti leggermente oscurate	43-79%	Luce solare attenuata
2	Lenti mediamente oscurate	18-42%	Luce solare media
3	Lenti scure. Lenti fotocromatiche allo stato più scuro.	8-17%	Luce solare intensa
4	Lenti scurissime	3-7%	Luce solare estremamente intensa (alta montagna, mare, neve, ghiacciaio nelle ore centrali della giornata)

6- SANZIONI

La vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei DPI spetta al Ministero dello Sviluppo Economico il quale, **per la vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei DPI di prima categoria**, si avvale delle Camere di Commercio competenti per territorio, nonché delle altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Le disposizioni sanzionatorie sono contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 475/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 17/2019:

- il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 8.000 a € 48.000; stessa sanzione soggiace anche l'importatore che immette sul mercato prodotti non sicuri;
- il distributore che pone in commercio DPI di prima categoria privi della marcatura CE (art. 11 Regolamento UE n. 2016/425) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 6.000;
- il fabbricante di DPI di prima categoria che omette di effettuare le procedure di valutazione di conformità del prodotto (art. 19 Regolamento UE n. 2017/45) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 30.000;
- il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE (art. 15 Regolamento UE n. 2017/45) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 6.000 a € 36.000;
- chi non osserva i provvedimenti di ritiro dal mercato, divieto di utilizzazione o di commercializzazione di un DPI, adottati ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 475/1992, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 8.000 a € 48.000.

